



Alle sig.re

- **Miglio Giuseppina**, nata a Momo il 22.Mag.1946 e residente a Momo in via Mulino 4, c.f. MGL GPP 46E62 F317N;
- **Miglio Rosanna**, nata a Momo il 19.Set.1947 e residente a Momo in via Mulino 4, c.f. MGL RNN 47P59 F317X;

nella loro qualità di proprietarie:

- 1) di provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato ubicato a Momo in via Mulino 4, censito nel NCT al Foglio 42 Mappale 245, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente ordinanza, allo scopo di scongiurare il grave pericolo per la pubblica incolumità, conseguente al crollo della parte muraria prospettante su via Mulino e potenzialmente interessato dalla possibile caduta di altre parti murarie, sulla pubblica via.  
L'intervento di messa in sicurezza dovrà prevedere lavori di consolidamento, con eliminazione degli evidenti problemi di staticità.
- 2) Entro lo stesso termine indicato al precedente punto 1) dovrà inoltre essere depositata una relazione, a firma di un tecnico in possesso di titolo adeguato, che attesti la staticità della costruzione e l'eliminazione delle condizioni di pericolosità segnalate. Fino al momento del deposito della relazione statica viene disposto il divieto di utilizzo del fabbricato.

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni ed esposta sul luogo del crollo fino al momento della presentazione della relazione di staticità della costruzione.

La presente ordinanza sarà trasmessa al Prefetto e alla locale Stazione dei Carabinieri per i successivi adempimenti di competenza.

La presente ordinanza sarà trasmessa all'Ufficio Polizia Municipale per la sua notifica alle sig.re Miglio Giuseppina e Miglio Rosanna nonché per i successivi adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il mancato rispetto dei contenuti della presente ordinanza comporterà l'automatica applicazione di quanto disposto dall'art. 7/bis comma 1/bis del D.lg. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i. (introdotto dal Decreto Legge 50/2003, convertito con modifiche dalla Legge 116/2003) che prevede una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, oltre a eventuali provvedimenti, volti al rispetto della normativa applicabile.

IL SINDACO  
F.to Leoni Michela